

Polizza garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva

La tua polizza

Numero 506102308

Contraente ANTONIO CHIRICO

La tua Agenzia

Agenzia PADULA-LAURIA

C.DA CONA 61, 85044 LAURIA

Telefono 0975 521225 - Fax 0975 521226

E-mail lauria1@ageallianz.it

Area Personale

www.allianz.it/areapersonale

Per consultare in ogni momento le informazioni relative alla tua polizza,
alle scadenze e ai sinistri

Servizio Clienti



Per qualsiasi informazione,
chiarimento o supporto

01K 00005061023081



Elenco documenti

Si consegnano al cliente i seguenti documenti

- Condizioni di assicurazione
- Scheda di Polizza

La presente copertina non costituisce parte del contratto.

Allianz per te

La tua Area Personale sul web è ancora più ricca e aggiornata, per consultare in ogni momento la tua posizione assicurativa, e i principali documenti contrattuali.

Per accedere collegati al sito [Allianz.it](https://www.allianz.it), registrati nella sezione "Area Personale", richiedi le tue credenziali di accesso e scopri tutte le novità a te dedicate.

Polizza

CODICE GARANZIA 118

Polizza fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016

data di emissione: 15/07/2024

SCHEMA TIPO 1.2 - SCHEDA TECNICA 1.2

GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, Servizi e Forniture) (art. 103, comma 1, del Codice)

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al d.m. 19 gennaio 2018, n. 31

Garante

Garanzia fideiussoria n. 506.102.308

Garante Allianz S.p.A.
Piazza Tre Torri, 3 CAP 20145 Milano Prov. MI
Agenzia PADULA-LAURIA - 833000
C.F. e Registro Imprese di Milano n. 05032630963
Autorizzazione Prov. Ivass del 21.12.2005 n. 2398
Rappresentante del Gruppo IVA Allianz con P.IVA n. 01333250320
PEC cauzioni@pec.allianz.it

Contraente

SIG. CHIRICO ANTONIO
nato il 03 dicembre 1966
VIA PRATO V SNC - 84039 TEGGIANO(SA)
C.F. / P.IVA CHRNTN66T03D292U
PEC

Stazione Appaltante


COMUNE DI SACCO
Città: SACCO
Via: CORSO VITTORIO EMANUELE, 2
CAP: 84070
Prov: SALERNO
PEC

Descrizione opera / servizio / fornitura: VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DAL BOSCO COMUNALE
DENOMINATO

"VALLE DELL'ORTICA - VERTICALE" PART. N.5 E 6 DEL PAF.

Luogo di esecuzione: SACCO (SA)

Costo aggiudicazione: euro 321.585,00 (euro trecentoventunmilacinquecentoottantacinque/00)



01K 00005061023081



Polizza n. 506102308

Polizza

Ribasso 0,00 % asta

Somma garantita: euro 32.158,50 (euro trentaduemilacentocinquantotto/50)

10,00 % del costo dell'opera

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Disciplina del contratto

Il presente contratto è disciplinato dagli articoli delle Condizioni di assicurazione ed. CA-0001-364-0024-418-27042018 .

Premio

(importi espressi in euro)				
	Imponibile	Aliquota	Imposte	Totale
Premio alla firma	353,78	12,50 %	44,22	398,00

(importi espressi in euro)				
	Imponibile	Aliquota	Imposte	Totale
Eventuali proroghe	353,78	12,50 %	44,22	398,00

Periodicità del pagamento: Annuale


Prossima data di pagamento: 15/07/2025

Decorrenza ai fini del calcolo del premio: 15/07/2024

Scadenza ai fini del calcolo del premio: 15/07/2025

Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma *on line*, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.



01K 00005061023081



Polizza n. 506102308

Polizza

Condizioni di Assicurazione

GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, Servizi e Forniture)

A) CONDIZIONI CHE RILEVANO NEL RAPPORTO TRA STAZIONE APPALTANTE E GARANTE
SCHEMA TIPO 1.2 - D.M. 19 GENNAIO 2018, N.31

B) CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA IL CONTRAENTE E IL GARANTE

A) CONDIZIONI CHE RILEVANO NEL RAPPORTO TRA STAZIONE APPALTANTE E GARANTE

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.

Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:

- a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
- b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- c) rimborso:
 - i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
 - ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
 - iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.

L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.

Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:


- a) decorre dalla data di stipula del contratto;
- b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:



01K 00005061023081



Polizza n. 506102308

Polizza

- a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% o, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.

L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e le notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 7 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

B) CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA IL CONTRAENTE E IL GARANTE (ALLIANZ S.P.A.)

Art. 9 - Premio

Il premio è calcolato in base all'indicazione del Contraente circa la durata del contratto ed il maggior periodo previsto per ottenere la liberazione della garanzia.

Se la liberazione si verifica anticipatamente, il premio pagato resterà acquisito al Garante.


Il Contraente prende atto che l'importo del premio, previsto per il periodo di durata del contratto d'appalto e concordato fra le Parti, è già al netto delle decurtazioni che spettano all'appaltatore in conseguenza dei progressivi svincoli della garanzia fideiussoria, così come previsti dall'art. 4 comma 147 della Legge n. 350 del 24.12.2003 e successive modificazioni e/o integrazioni. Nessuna altra riduzione del premio alla firma, pertanto, potrà essere richiesta a tal riguardo dall'appaltatore.

Il Contraente, inoltre, anche al fine di ottenere la riduzione della garanzia fideiussoria, si obbliga a consegnare tempestivamente al Garante gli originali, ovvero le copie autentiche, degli stati di avanzamento lavori che verranno progressivamente emessi.

Nell'ipotesi di proroghe dovute ai sensi del precedente articolo 2 il Contraente è tenuto al pagamento dei supplementi di premio nella misura che è indicata nel prospetto "Liquidazione del premio".

Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 10 - Deposito cautelativo



01K 00005061023081



Polizza n. 506102308

Polizza

Fermo restando il disposto dell'art.1953 c.c. il Contraente, su semplice richiesta del Garante ed entro 10 giorni dalla richiesta stessa, sarà tenuto a costituire in pegno contanti o titoli, ovvero a prestare altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso, in ognuna delle seguenti ipotesi:

- 1) che il Garante sia stato richiesto del pagamento dell'indennizzo;
- 2) che il contratto garantito sia stato anticipatamente risolto per fatto del Contraente;
- 3) che non sia stato pagato il premio stabilito dalle condizioni di Polizza.

Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite dal Garante a garanzia del regresso fin tanto che il Garante stesso non venga liberato dagli obblighi tutti nascenti dalla garanzia fideiussoria.

Il Garante è espressamente autorizzato ad utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione della Polizza attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore della Stazione Appaltante stessa, sia per effettuare il pagamento dell'indennizzo dovuto a termini di Polizza, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente, il quale dichiara espressamente di rinunciare al ricorso di cui all'art. 700 C.P.C. per ottenere il blocco delle somme sopra indicate.

Art. 11 - Rivalsa - Surroga

Il Contraente si impegna a rimborsare al Garante, a semplice richiesta, tutte le somme da questo versate in forza della Polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni o qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c..

Il Garante è surrogato, nei limiti delle somme pagate, alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 12 - Rivalsa delle spese di recupero Gli oneri di qualsiasi natura che il Garante dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla Polizza sono a carico del Contraente.

Art. 13 - Forma delle comunicazioni - Foro competente

Tutte le comunicazioni o notifiche al Garante, dipendenti dalla Polizza, per essere valide dovranno essere fatte esclusivamente per lettera raccomandata A.R. o tramite PEC ad ALLIANZ S.p.A. - Settore Credito e Cauzioni, Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano e per conoscenza all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza.


Per quanto attiene ai rapporti fra il Garante e il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello di Milano, ovvero quello dove ha sede l'Agenzia che ha emesso la Polizza.

Art. 14 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla Polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.

Si precisa che la presente garanzia viene prestata ai sensi del D. Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 e a tale disciplina conformata.

La validità della presente polizza può essere verificata sul sito istituzionale www.allianz.it selezionando "verifica validità garanzia fideiussoria per la partecipazione alla procedura art. 106 D.Lgs 31 marzo 2023 nr. 36"



01K 00005061023081



Polizza n. 506102308

Polizza

Sottoscrizioni

Il sottoscritto Contraente dichiara:

- di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente contratto:

- le Condizioni di Assicurazione ed. CA-0001-364-0024-418-27042018

Sottoscritto il 15.07.24, in PRIMA

Allianz S.p.a.

SAVING S.R.L. - AGENTE ALLIANZ S.P.A.

Firma del Contraente/Delegato



Il sottoscritto Contraente dichiara:

- di approvare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti disposizioni delle Condizioni di assicurazione:

Art. 10 - Deposito cautelativo

Art. 11 - Rivalsa e surroga


Art. 12 - Rivalsa spese di surroga

Art. 13 - Forma delle comunicazioni - Foro competente

Il sottoscritto Contraente, prende atto che la polizza pervenuta in suo possesso è prestata alle condizioni e con le modalità in essa contenute, condizioni e modalità che egli dichiara di conoscere e approvare,

Il sottoscritto Contraente dichiara che il documento non contiene cancellature o rettifiche e di non averne ricevuto contestualmente altri ad integrazione dello stesso

Firma del Contraente/Delegato

L'importo dovuto alla firma è stato da me incassato alle ore 24:00 del 15.07.24

Firma dell'Agente / Esattore

